

ALLEGATO 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti di idoneità professionale:

- 1.1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro equivalente dello Stato in cui l'impresa è stabilita per attività di intermediazione assicurativa. Il requisito non è richiesto nel caso di concorrenti persone fisiche di cui all'art. 110 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;
- 1.2) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 co. 2 lett. b del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- 1.3) polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all'art. 110/112 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 con un massimale pari o superiore ad € 2.500.000,00;
- 1.4) aver intermediato nel triennio 2018-2019-2020, in favore di soggetti pubblici, premi assicurativi per un valore non inferiore ad € 1.101.129,71 pari all'ammontare dei premi relativi all'ultima annualità assicurativa, al netto degli oneri fiscali;

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito dei premi assicurativi di cui al punto precedente deve essere rapportato al periodo di attività ovvero in base alla seguente formula : (premi assicurativi intermediati/36) x mesi di attività.

Si richiama, per quanto attiene ai requisiti di capacità economica e finanziaria l'art. 83 del D. lgs. 50/2016.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- 1.5) aver svolto nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando almeno 15 incarichi di brokeraggio/intermediazione e consulenza assicurativa a favore di enti pubblici territoriali di cui almeno uno a favore di una Regione o una Provincia o un Comune capoluogo.

Tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. Per ciascun servizio dovranno essere indicati gli importi, il periodo di svolgimento del servizio e gli enti pubblici destinatari.

- 1.6) possesso della certificazione IN MATERIA DI GARANZIA DELLA qualità in corso di validità rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 o prove relative all'impiego di misure equivalenti, ex art. 87 comma 1 del Codice.

Il requisito della certificazione UNI EN ISO 9001.2015 nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.

Per la comprova del requisito: fornire copia del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi MLA EA/IAF oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui

all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1.4) e 1.5) trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, commi 4 e 5, del Codice.